

bastare la corrispondenza della differenza di stipendi non percepita).

Il Consiglio,

Udita la relazione del Direttore Generale, preso atto del parere della Commissione del Personale e della proposta del Comitato permanente;

esaminata, nel suo testo integrale, la sentenza 26 agosto 1929,

dopo opportuna discussione, delibera:

a) la riammissione in servizio del Signor Matteucci, con la corrispondenza della quota parte di stipendio trattenutagli dal giorno della sospensione in poi;

b) il licenziamento della sig.^{na} Perna, a termini della art. 38 comma C. del Regolamento interno; autorizzando il Direttore Generale a corrispondere anche ad essa la differenza di stipendi non percepiti, nonchè una elargizione, per considerazioni di umanità, qualora essa accetti, riconoscendolo giusto, il licenziamento.